Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo - piazza Colonna, 370 - 00187 Roma - attigiudiziaripec@pec.governo.it) e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Dispone la trasmissione per via telematica degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla presente ordinanza, a cura della cancelleria e con la prova dell'esecuzione di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni.

Così deciso in Udine, 25 settembre 2026

Il giudice: BARRO

26C00237

N. **198**

Ordinanza del 21 ottobre 2026 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di M. P.

Reati e pene – Omicidio colposo – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione che il giudice, accertata la responsabilità dell'imputato, si astenga dall'applicare la pena quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) il grado della colpa, valutato ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., sia contenuto e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente; *b*) l'evento sia la morte di un prossimo congiunto ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. pen. limitatamente ad ascendenti, discendenti, coniuge o parte dell'unione civile, legato all'agente da un vincolo affettivo particolarmente pregnante, desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita; *c*) l'agente abbia patito o stia patendo, per effetto del fatto, una sofferenza morale di gravità eccezionale (pena naturale), accertata nel giudizio, tale da rendere l'applicazione della pena manifestamente inidonea a soddisfare qualunque funzione e, perciò, sproporzionata.

– Codice penale, art. 589, primo comma.

In via gradata: Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Esclusione in modo assoluto e automatico della particolare tenuità del fatto nei delitti colposi in cui il grado della colpa sia contenuto in gravità e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente, allorché dalla condotta sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona anziché consentire al giudice la valutazione in concreto della sussistenza dei requisiti della particolare tenuità del fatto – In via ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente – In via ancora ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente, con cui sussista un accertato vincolo affettivo particolarmente pregnante desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita, e questi abbia patito, per effetto del fatto, una sofferenza morale di gravità eccezionale.

– Codice penale, art. 131-*bis*, secondo comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SECONDA SEZIONE PENALE

La Giudice, dott.ssa Nicolina Polifroni, nel procedimento penale in epigrafe indicato a carico di:

M. M., nato a ... il …

P. M. nata a … (…) il…;

entrambi imputati come da decreto di giudizio *ex* art. 429 del codice di procedura penale del 27 gennaio 2026 «Del reato previsto e punito dall'art. 589 c.p., perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, M. M., in qualità di assistente ai bagnanti preposto alla sorveglianza della piscina graduale sita nella struttura ricettizia denominata … di …, P. M., madre della vigilanza/assistenza della predetta minore, non si avvedevano che la stessa, pur non avendo la capacità di nuotare e priva dei cosiddetti «braccioli» galleggianti, si immergeva nella piscina graduale, raggiungendo circa metà della vasca in un punto evidentemente non consono all'altezza della bimba, atteso che detta vasca presentava profondità massima di 121 cm, mentre la misurazione eseguita dal medico legale sul cadavere della bimba attestava altezza da cavo orale sensibilmente inferiore, talché la piccola decedeva per annegamento.

In … (…), il …».

Premesso che a seguito della presentazione a giudizio dei predetti imputati, si svolgeva una complessa istruttoria dibattimentale mediante la celebrazione di udienze dedicate in data 18 marzo, 8 aprile, 6, 15, 20 e 28 maggio; sentite le conclusioni delle parti rassegnate alle udienze del 28 maggio e dell'8 luglio 2026 fissate per la discussione e che all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;

Rilevato che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare il fatto ascritto a P. M. e il prescritto elemento soggettivo, sia pur con un grado di colpa assai contenuto, ma, sotto il profilo della punibilità, pare necessario il previo pronunciamento della Corte costituzionale in ordine:

i) alla legittimità costituzionale dell'art. 589, comma 1, del codice penale nella parte in cui, nei procedimenti per il reato di omicidio colposo, accertata la responsabilità dell'imputato, ove il grado della colpa sia contenuto in gravità e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente, non consente al giudice di astenersi dall'infliggere la pena allorché l'agente, in relazione alla morte non voluta di un prossimo congiunto (limitatamente ad ascendenti, discendenti, coniuge o parte dell'unione civile) — con cui sussista un accertato vincolo affettivo particolarmente pregnante desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita — cagionata con la propria condotta, abbia patito, o stia patendo, una pena naturale, in termini di sofferenza morale di gravità eccezionale, tale da rendere l'applicazione della pena manifestamente inidonea a soddisfare qualunque funzione e, perciò, sproporzionata;

ii) in via gradata, alla legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, comma 2 c.p., *a)* nella parte in cui, nei procedimenti relativi a delitti colposi, ove il grado della colpa sia contenuto in gravità e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente, esclude in modo assoluto ed automatico la particolare tenuità del fatto allorché dalla condotta sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, anziché consentire al giudice la valutazione in concreto dei requisiti della particolare tenuità del fatto; *b)* in via ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente; *c)* in via ancora ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente — con cui sussista un accertato vincolo affettivo particolarmente pregnante desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita — e questi abbia patito, per effetto del fatto, una sofferenza morale di gravità eccezionale.

Tutto ciò premesso, osserva.

Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 589, comma 1 c.p., in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 comma 1 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'irrogazione della pena qualora si accerti la responsabilità dell'imputato per la morte derivata a un prossimo congiunto (ascendente, discendente, coniuge o parte dell'unione civile) cui risulti legato da vincolo affettivo particolarmente pregnante, come conseguenza di una condotta contraddistinta, in concreto, da un grado di colpa contenuto — ed escluse le ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente — tale per cui si accerti che l'agente abbia patito, o stia patendo, una pena naturale per quel fatto, sotto forma di sofferenza morale di gravità eccezionale. In via gradata, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, comma 2 c.p., in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consente di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto nei delitti colposi con grado di colpa contenuto e non specifica, professionale o cosciente, quando dalla condotta derivi la morte di una persona; in via ulteriormente gradata, solo se si tratti della morte di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente; da ultimo, solo se questi abbia patito una pena naturale.

Le questioni riguardano esclusivamente la posizione di P. M., restando la posizione di M. M. , imputato del medesimo reato in qualità di assistente ai bagnanti, estranea alle questioni sollevate, rispetto al quale tuttavia non si dispone la separazione dei giudizi, restando il processo sospeso anche nei suoi confronti in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Il fatto accertato

Il fatto si verificava il …, presso la struttura ricettiva … a ... (…).

La struttura disponeva di tre piscine, una dedicata ai bambini, una olimpionica e una denominata «piscina mare» — ove perdeva la vita la vittima — la cui profondità cresce gradualmente fino al massimo di 1,21 metri nella parte circolare finale. Ai lati di quest'ultima vi erano due vasche idromassaggio profonde 0,48 metri, separate dalla parte più profonda da un dislivello netto, a scalino: dal punto più profondo, per uscire nel modo più rapido, occorreva attraversare una di tali vasche.

P. A., nata il … , all'epoca dei fatti aveva cinque anni, misurava 107 cm (90 cm dal tallone al cavo orale) e non sapeva nuotare. Aveva in uso braccioli salvagente, che la madre era solita farle indossare in acqua; al momento del ritrovamento, tuttavia, ne era priva.

P. M., madre della minore, aveva trascorso il pomeriggio in piscina con le sue due figlie (A. e A. di appena un anno) insieme a un'amica, C. E., con la quale era giunta alla struttura, unitamente anche alle due figlie di questa (L., di sei anni, e L., di dieci mesi) e alla sorella quattordicenne, D.

Dalle 17,00 circa in poi tutto il gruppo era stato su dei lettini a circa due metri dal bordo della «piscina mare», le bambine giocavano entrando e uscendo dall'acqua. Intorno alle 18,00 P. M. si allontanava per circa dieci minuti per andare in bagno, con la figlioletta più piccola di un anno e con la sorella quattordicenne dell'amica, lasciando P. A. in prossimità del bordo, con l'amica e le figlie di lei, con cui stava giocando.

Le versioni sull'affidamento espresso della bambina all'amica non coincidono, ma è pacifico che questa, in quel momento, era impegnata ad addormentare la figlia di dieci mesi che teneva in braccio e a badare alla figlioletta di sei anni che giocava assieme ad A.

Era, inoltre, in servizio, e operativo, l'assistente bagnanti addetto alla vasca. Sul punto si evidenzia che l'istruttoria ha dimostrato la presenza certa di due bagnini in servizio per le tre vasche, di cui uno (l'attuale coimputato di P.) addetto esclusivamente proprio alla piscina mare.

Al rientro, P. A. non era più dov'era stata lasciata, né con gli altri bambini, e dopo una breve ricerca veniva ritrovata incosciente, galleggiante, in un punto della «piscina mare» profondo 1,21 metri, dove l'acqua superava la sua statura. Una bagnante e la stessa imputata l'hanno portata verso il bordo; l'assistente bagnanti, che si trovava a cinque o sei metri e non si era avveduto di nulla, è intervenuto solo dopo essere stato chiamato. Sono stati praticati il massaggio cardiaco, l'uso del defibrillatore (che non ha erogato la scarica) e l'intervento del 118. La morte è stata dichiarata alle 19,25.

Pur in assenza di autopsia, un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti (posizione del corpo e assenza dei braccioli, schiuma alla bocca, macchie ipostatiche, edema polmonare, assenza di patologie pregresse, esclusione di fattori alternativi) consente di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la minore sia morta per annegamento.

Il fatto è ascritto all'imputata in ragione della posizione di garanzia rivestita che discende dall'art. 147 del codice civile, fonte dell'obbligo di vigilanza sui figli minori, ed il rimprovero che le viene mosso consiste, secondo il capo di imputazione, in una colpa generica («negligenza, imprudenza, imperizia»): l'essersi allontanata per circa dieci minuti, lasciando la figlia, che non sapeva nuotare, in una zona in cui poteva raggiungere l'acqua profonda.

Il Tribunale, all'esito della complessa attività istruttoria espletata, ritiene, tuttavia, che il grado della colpa che alla stessa può essere riconosciuto sia assai contenuto. L'allontanamento è stato breve, finalizzato a recarsi ai servizi unitamente alla figlioletta più piccola di appena un anno, dunque giustificato da una necessità fisiologica, ed è avvenuto confidando nella presenza di un'altra adulta di sua conoscenza, con la quale era andata in piscina e le cui figlie giocavano con la minore, nonché nella sorveglianza dell'assistente bagnanti, effettivamente in servizio. La bambina aveva, inoltre, in uso dei braccioli salvagente, che la madre era solita farle indossare in acqua; l'imputata non aveva, dunque, trascurato la cautela ordinaria che adottava abitualmente, sebbene la minore sia stata, poi, ritrovata nella vasca senza di essi (non è dato sapere quando e in che modo se li sia tolta). Non è emersa, inoltre, prima del fatto, alcuna condotta negligente nell'accudimento dei figli; non risulta alcuna rappresentazione dell'evento morte, né la violazione di regole cautelari scritte. La colpa è, dunque, generica, incosciente e comune (non professionale).

Quanto all'imputata, il dibattimento ha, poi, restituito gli ulteriori seguenti risultati.

P. M. è una giovane madre: ha avuto la sua prima figlioletta ad appena 23 anni e l'ha persa, così tragicamente, neanche trentenne, lasciandola affranta dal dolore. All'udienza fissata per il suo esame, il 15 maggio 2026, non poteva utilmente procedersi a detta attività, alla quale rinunciava, perché nelle more era stata ricoverata in ospedale per un aborto spontaneo, circostanza documentata in atti da cui può trarsi conferma delle ripercussioni anche fisiche della sua condizione.

La sua sofferenza morale è emersa da elementi tra loro indipendenti e convergenti, acquisiti nel contraddittorio delle parti.

Anzitutto, dal comportamento tenuto nel corso del processo, sintomatico di lampante malessere che il Tribunale ha potuto osservare direttamente e che risulta dai verbali di udienza: il 6 maggio 2026 l'imputata è scoppiata in lacrime durante la deposizione di un teste che raccontava di quanto direttamente percepito dopo il rinvenimento della bambina, ed è uscita dall'aula (ore 12,21), allontanandosi, poi, ancora una volta, alle ore 13,34 e alle ore 16,04.

In secondo luogo, dalle faticose e particolarmente emozionate dichiarazioni spontanee rese il 28 maggio 2026, prodotte anche per iscritto con traduzione, nel corso delle quali si è commossa «numerose volte, sino a singhiozzare» (come riportato a verbale e come ricavabile dalla videoregistrazione dell'udienza), tanto che l'interprete ha riferito di avere faticato a tradurre per l'emozione che anche ad ella ha suscitato vederla in quelle condizioni.

Nell'occasione, ha descritto il suo stato nei seguenti termini «Ogni giorno sento i dolori che ho perso mia figlia. Vivo, però non sono come prima. Mi ha distrutto la mia vita per sempre»; «Ci sono notti e notti sveglio, cioè piangendo e pensando»; «Per lei (ndr la figlia minore) sono vivo fuori, anche se dentro mi sento morto». Ha sostenuto di farsi forza al mattino solo per il bene della figlia più piccola («solo per non far mancare a mia figlia la mia presenza»), circostanza che, a ben vedere, non attenua la sofferenza, ma ne conferma l'intensità.

In terzo luogo, dalle deposizioni dei familiari, che hanno concordemente riferito di un crollo psicologico dell'imputata, a seguito dell'evento, dal quale non si è più sostanzialmente ripresa. La zia patema della bambina, N. E., ha riferito all'udienza del 20 maggio 2026 di avere visto P. M. , il giorno del fatto, «sconvolta» e di constatarne la condizione «anche oggi, che non è mica passato»; ha aggiunto di non riuscire a parlarle dell'accaduto per non ferirla, perché «più che ferita lei è proprio distrutta». La sorella dell'imputata, K. A. , nella stessa udienza, ha affermato di evitare proprio di aprire l'argomento «perché non ho il coraggio. So che lei si sente male». Il marito, P. A., sentito il 6 maggio 2026, ha descritto come M. sia andata incontro ad un mutismo sull'accaduto, non riuscendo ad affrontare neppure con lui l'argomento o a ripercorrerne la dinamica, tanto che ha potuto raccontargli quanto fosse occorso soltanto dopo circa un anno e mezzo.

Tali elementi consentono di ritenere integrati i requisiti della gravità eccezionale oltre che della durata.

L'intensità emerge dall'irrompere del dolore in aula, tanto da costringere l'imputata a lasciarla più volte, e dalla descrizione, resa da lei stessa e confermata dai familiari, di una vita «distrutta».

La durata, perché, a ormai oltre due anni dal fatto la sofferenza non si è nient'affatto attenuata. L'attualità, perché risulta ancora in atto all'ultima udienza istruttoria.

Il nesso di simile struggimento con il fatto non è seriamente contestabile: la sofferenza insorge con la morte della figlia, è l'oggetto costante di ogni dichiarazione dell'imputata e dei familiari e nessun'altra causa è alternativamente emersa. Il fatto, infine, che l'imputata abbia già patito una sofferenza per la tragica morte della figlia è stato ammesso anche dal pubblico ministero al momento della rassegnazione delle proprie conclusioni.

Non si ritiene, quindi, determinante l'assenza di accertamenti clinici specialistici che il Tribunale non ritiene necessari: la pena naturale che qui rileva, infatti, non è una malattia psichica, bensì la sofferenza morale derivata dalla morte della figlia ad ella ascrivibile a titolo di colpa, che risulta adeguatamente provata mediante le prove dichiarative, documentali e la diretta osservazione in udienza.

Tali elementi sono, infatti, tra loro tutti concordanti e danno conto di una sofferenza non meramente decantata a parole, ma esteriormente palpabile e, ad oggi, rimasta immutata, la cui ampiezza non può che risentire dell'intensità del vincolo con la vittima, in ragione della condivisione piena di tutti i momenti di vita e della quotidianità del rapporto di cura e assistenza che ha legato la madre alla figlia, attesa la tenera età della piccola A.

M. è una donna disperata, che non si dà pace. Nella sua disperazione, inoltre, non si è sottratta al processo ove, solo a sentir nominare la figlia o ad ogni rievocazione del ricordo di quanto occorso — cosa ch'ella ha credibilmente dichiarato di fare ogni notte da quell'ormai lontano …, — quella disperazione si è visibilmente moltiplicata.

All'esito del processo questo può dirsi essere, oggi, P. M.: una donna viva che non vive, per mutuare le sue stesse parole.

Il Tribunale, pertanto, ritiene accertata una sofferenza morale di eccezionale gravità, in atto, durevole e destinata a protrarsi nel tempo, a giudicare dalle evidenti ricadute negative sulla vita privata, familiare e di relazione e tenuto conto della giovane età dell'imputata.

Una pena naturale (ovvero, a ben vedere, più propriamente qualificabile «innaturale»).

Rilevanza della questione

L'art. 589, comma 1 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. Accertata la responsabilità, il giudice è tenuto a infliggere la pena e può soltanto graduarla entro la cornice edittale (art. 133 c.p., circostanze attenuanti, sospensione condizionale, pene sostitutive), senza potersi astenere dall'infliggerla in ragione della sofferenza che l'autore ha già patito per effetto del fatto.

L'art. 131-*bis*, comma 1 c.p., nel testo risultante dal decreto legislativo n. 150/2022, esclude la punibilità, nei reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 c.p., anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. L'ambito è definito dal solo minimo edittale, senza limite nel massimo. Il comma 2, tuttavia, stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, tra l'altro, «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona». La Corte costituzionale ha riconosciuto che la clausola comprende tutti i delitti di omicidio colposo, comuni (art. 589 c.p.) e stradali (art. 589-*bis* c.p.), oltre alla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.) (*cfr.* sentenza n. 5 del 2026, punto 5.3 del Considerato in diritto). La clausola opera in modo assoluto ed automatico: se la morte è derivata dal fatto come conseguenza non voluta, il giudice non può valutare la tenuità, quale che sia il grado della colpa e qualunque siano le altre circostanze, mentre negli altri casi la causa di non punibilità presuppone una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del caso, comprese le modalità della condotta e il grado della colpevolezza (*cfr.* Cassazione, sez. un. , n. 13681 del 2016).

La questione principale è rilevante in quanto il Tribunale giudica nel dibattimento, all'esito dell'istruttoria.

Ritenuta accertata la responsabilità di P. M. per il fatto ascrittole, deve applicare la pena prevista dall'art. 589, comma 1 c.p.. Se la questione fosse accolta, il giudice potrebbe astenersi dall'infliggere la pena, con esito processuale riconducibile all'art. 530 del codice di procedura penale senza che occorra censurare l'art. 533 c.p.p., che si limita a dare esecuzione processuale alla norma sostanziale; se fosse respinta, dovrebbe condannare a una pena compresa tra sei mesi e cinque anni di reclusione, graduandola soltanto per qualità e quantità.

La questione non è ipotetica né eventuale: a differenza del caso deciso dalla sentenza n. 5 del 2026 (punto 4), in cui il rimettente era un giudice dell'udienza preliminare non chiamato a determinare la pena, qui spetta a questa giudice determinarla.

Ricorrono, nel caso, ad avviso della rimettente, tutte le condizioni cui la questione è limitata: il grado della colpa è assai contenuto nei termini sopra esposti (brevità dell'allontanamento, affidamento sulla presenza di altra adulta e dell'assistente bagnanti in servizio, abitudine della madre di far indossare alla figlia i braccioli), e la colpa è generica, incosciente e comune, non specifica né professionale. L'evento è la morte della figlia minore dell'imputata, discendente e componente del nucleo familiare ristretto, con un legame affettivo di particolare intensità, risultante dall'attualità dei rapporti e dall'abituale condivisione di momenti di vita. La sofferenza morale è stata accertata nel giudizio ed è in atto, e il Tribunale la ritiene di gravità eccezionale e durevole.

La questione subordinata rileva solo se la prima è respinta o dichiarata inammissibile. In tal caso il Tribunale dovrebbe poter valutare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* del codice penale. Sussistono tutti i presupposti positivi: pena detentiva minima di sei mesi di reclusione (inferiore ai due anni), assenza di cause di esclusione del comma 3 e comportamento non abituale (l'imputata è incensurata e nulla è emerso su precedenti condotte negligenti), comportamento successivo dapprima volto a fare il possibile per recuperare la figlioletta, e dopo sintomatico di una permanente disperazione. Le medesime circostanze accertate (la morte della figlia minore, discendente dell'imputata, e la pena naturale accertata nel giudizio) integrano, altresì, le condizioni delle versioni più ristrette di cui alle lettere *b)* e *c)* della questione subordinata, sicché questa rileva in ciascuna delle sue gradazioni.

L'unico elemento a farvi da ostacolo è la clausola della morte come conseguenza non voluta. Rimossa la clausola, il Tribunale sarebbe chiamato a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità: rilevano le modalità della condotta (un allontanamento di circa dieci minuti per una necessità fisiologica, confidando sulla presenza di un'altra adulta e nella sorveglianza di un assistente bagnanti in servizio), il grado contenuto della colpa e la condotta susseguente (l'immediato tentativo di soccorso, il comportamento successivo nella vita e in sede processuale). Non osta il rilievo che la morte rappresenti per sua natura un danno non esiguo: se l'evento morte escludesse in ogni caso la tenuità, il comma 2 sarebbe privo di significato, la clausola mantiene, quindi, il suo senso solo perché, in sua assenza, la valutazione complessiva del fatto resterebbe aperta.

Preme, infine, evidenziare come la questione principale resti autonoma rispetto a quella subordinata e non sia assorbita dalla possibilità di intervenire sull'art. 131-*bis*, comma 2 c.p.

L'istituto della particolare tenuità presuppone, infatti, un giudizio sul fatto, che deve risultare nel suo complesso di particolare tenuità, e opera soltanto entro i limiti, soggettivi e oggettivi, stabiliti dalla norma, tra i quali il limite edittale e il requisito della non abitualità.

La pena naturale, invece, incide sull'*an* della pena a prescindere dalla tenuità del fatto, e rileva anche rispetto a fatti contraddistinti da colpa lieve per i quali, in presenza di una sofferenza di eccezionale intensità già patita dall'agente per effetto del fatto stesso, ogni pena risulterebbe sovrabbondante e perciò sproporzionata e inutile.

Ne consegue che, anche ove la preclusione dell'art. 131-*bis*, comma 2 del codice penale fosse rimossa, il giudice dovrebbe comunque verificare tutti i requisiti della particolare tenuità del fatto e, ove non li ritenesse integrati, resterebbe tenuto a irrogare la pena. La questione principale mira, invece, a consentire l'astensione dalla pena esclusivamente entro la medesima classe circoscritta di condotte colpose e in presenza degli ulteriori requisiti del vincolo affettivo e della sofferenza morale eccezionale accertata nel giudizio. Le due questioni mantengono, pertanto, presupposti distinti: la seconda, proposta in via gradata, consente soltanto di riaprire il giudizio concreto di particolare tenuità, senza esaurire la censura relativa alla necessità della pena nei limiti del quesito principale.

Non manifesta infondatezza della questione

La fondatezza della questione sollevata radica il suo principale presupposto sul tema della pena naturale e dei connessi profili di proporzionalità e finalità della pena irrogabile, nonché su indici di irragionevolezza in appresso meglio precisati.

Com'è noto per «pena naturale» s'intende la condizione di chi abbia subito conseguenze della propria condotta — in termini di patimento morale —- talmente gravi e durature che l'applicazione di una pena sarebbe manifestamente priva di scopo.

Nel nostro ordinamento, a differenza di altri stranieri con sistemi giuridici tra i più sviluppati, non è data alcuna formale rilevanza giuridica alla pena naturale né sub specie di circostanza attenuante, né di causa di esclusione della punibilità.

Il Tribunale rileva che l'istituto è riconosciuto, con tecniche diverse, in numerosi ordinamenti, come riscontrato anche dal Servizio studi della Corte costituzionale (Area di diritto comparato, La c.d. pena naturale e la rinuncia o attenuazione della sanzione penale in alcune esperienze europee, a cura di P. Passaglia, gennaio 2024, Comp. 318).

In Germania il § 60 StGB (richiamato dalla sentenza n. 48 del 2004) impone al giudice di astenersi dalla pena quando le conseguenze del fatto che hanno colpito l'autore la rendono manifestamente inopportuna, purché il reato non sia punito con più di un anno di reclusione, e il § 153b StPO consente la stessa rinuncia già sul piano dell'azione; la casistica riguarda in prevalenza la morte colposa di un congiunto.

In Finlandia il Codice penale prevede sia un'attenuante per le altre conseguenze del reato (cap. 6, sez. 7), sia la rinuncia alla pena quando risulti irragionevole o inutile (cap. 6, sez. 12 n. 4).

In Svezia le gravi lesioni subite dall'autore consentono la riduzione della pena (cap. 29, sez. 5, richiamato dalla sentenza n. 48 del 2024) e, se la sanzione è manifestamente irragionevole, la rinuncia (sez. 6); la stessa sentenza 48/2024 aveva richiamato anche il § 34 del codice penale austriaco.

In Francia la dispensa dalla pena (artt. 132-58 e 132-59 c.p.) ha un fondamento diverso, legato alla risocializzazione, alla riparazione e alla cessazione dell'allarme sociale; in Spagna manca una previsione generale e la giurisprudenza ricorre alle attenuanti analoghe.

Nei sistemi ad azione penale discrezionale, diffusi in America Latina, la pena naturale opera, inoltre, come criterio per non esercitare l'azione: cosi in Colombia (art. 324 n. 18 c.p.p.), Bolivia (danno fisico o morale più grave della pena da infliggere), Peri (art. 2 § 1 lettera a c.p.p.), Repubblica Dominicana (art. 34.1 c.p.p.), Uruguay (art. 100.1.b c.p.p.), Argentina (art. 31 lettera c del codice di procedura penale federale), Cuba (legge n. 143/2021, art. 17 § 3 lettera *b)* ed Ecuador (art. 412 § 1 n. 2 COIP), dove l'art. 372 prevede anche, per i reati stradali colposi, che il giudice possa astenersi dalla pena o irrogare sanzioni non detentive. In Cile (art. 170 c.p.p.) la pena naturale rientra in una clausola generale di opportunità.

L'assenza di rilevanza giuridica della pena naturale nel nostro ordinamento, a parere della rimettente, integra profili di incostituzionalità che si atteggiano differentemente all'interno di più disposizioni codicistiche: l'art. 589, comma 1 c.p. e l'art. 131-*bis*, comma 2 del codice penale. Entrambe le disposizioni meritano censura rispetto ai parametri costituzionali della proporzionalità della pena, della sua finalità rieducativa e della sua umanità.

Il vizio dell'art. 589, comma 1 del codice penale

La questione principale ha ad oggetto l'art. 589, comma 1 c.p., norma applicabile nel giudizio, nei limiti e nei termini indicati in premessa. Il vizio non investe l'incriminazione né la misura della cornice edittale, ma il carattere vincolato della conseguenza sanzionatoria: collegando alla responsabilità l'applicazione della pena in ogni caso, la norma impedisce al giudice di astenersene anche quando nessuna delle funzioni della pena è più perseguibile. Ne derivano la violazione degli articoli 13 e 27, comma 1 e 3 Cost. (proporzionalità, finalità rieducativa e umanità della pena) e dell'art. 3 Cost. (irragionevolezza dell'obbligo di punire e disparità rispetto alle ipotesi in cui l'ordinamento esclude già la punibilità per colpa lieve, tra cui l'art. 590-*sexies*, comma 2 del codice penale come in appresso meglio precisato).

La questione subordinata riguarda l'art. 131-*bis*, comma 2 c.p., che offre oggi l'unica via per escludere la punibilità in questi casi e la preclude, tuttavia, in modo assoluto quando l'evento sia la morte, appalesandosi, poi, contrario alla Costituzione anche per ulteriori profili di irragionevolezza, intrinseca ed estrinseca che si andranno a dettagliare.

Il principio di proporzionalità della pena è ricavabile dagli articoli 3 e 27 Cost., da cui discende che la pena debba essere commisurata al disvalore del fatto commesso e alla colpevolezza dell'autore, e che una sanzione sproporzionata, perciò non necessaria, compromette la finalità rieducativa (si richiamano in proposito le sentenze n. 313 del 1990, n. 341 del 1994, n. 236 del 2016, n. 40 del 2019).

La proporzionalità, quindi, non attiene soltanto alla pena in astratto prevista dal legislatore, ma si rivolge soprattutto alla pena che il giudice è concretamente chiamato ad irrogare, non potendosi risolvere in una sanzione eccedente rispetto alla gravità del fatto e a quanto necessario per perseguire gli scopi cui la risposta punitiva è preordinata.

Gli automatismi che impediscono al giudice di tener conto delle peculiarità del caso concreto sono in tensione, poi, con il principio di individualizzazione della pena (*cfr.* sentenza n. 222 del 2018) e se è vero che il legislatore gode di ampia discrezionalità, è, del pari, vero ch'esso incontra il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte (*cfr.* sentenza n. 48 del 2024, punto 2.2.1).

Detto principio intercetta, altresì, l'art. 13 Cost. laddove la libertà personale, si ritiene, può essere compressa soltanto se necessario e in misura proporzionata.

Secondo l'impostazione dottrinale più rigorosa il sindacato si articola in passaggi — diritto fondamentale inciso, fine legittimo, idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto — da verificare anche rispetto alla natura e alla tipologia della sanzione. Il diritto inciso è evidentemente la libertà personale, e nessuno dei fini legittimi della pena è raggiungibile, in questa classe di casi, con l'irrogazione di una pena che si rivela non necessaria, inidonea e sproporzionata, come ci si accinge ad esporre di seguito.

Proporzionalità e umanità della pena - divieto di duplicazione della sanzione

L'afflizione prodotta dal fatto sulla madre, di natura morale e di intensità estrema, è già in atto e non è realisticamente eguagliabile dalla pena edittale. Una pena aggiuntiva si risolverebbe in una duplicazione della sanzione per il medesimo fatto, e si porrebbe in tensione con il senso di umanità cui deve conformarsi ogni pena *ex* art. 27, comma 3 Cost. (S'aggiunga che dal momento in cui la stessa ha cominciato ad espiare la propria pena naturale, coincidente con il *tempus commissi delicti*, ad oggi, che continua ad espiarla, è già decorso un tempo pari a circa la metà del massimo edittale previsto per il reato ascrittole, corrispondente a un *quantum* che, valutati tutti i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 del codice penale non potrebbe mai esserle congruamente comminato).

Quanto all'art. 27, comma 1 Cost., la colpevolezza è presupposto della responsabilità penale personale (*cfr.* sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988) ed è, altresì, termine di riferimento della risposta sanzionatoria, secondo i principi di proporzionalità sopra richiamati: una pena detentiva obbligatoria per una colpa assai contenuta, a carico di chi ha già subito una sofferenza di tale gravità, risulta sproporzionata rispetto alla colpevolezza.

Finalità della pena (non rieducativa - non general preventiva - non special preventiva)

L'art. 27, terzo comma, Cost., nel prescrivere che le pene tendano alla rieducazione del condannato, attribuisce alla finalità rieducativa valore di principio costituzionale vincolante e di limite all'esercizio della potestà punitiva. Tale finalità non costituisce una funzione meramente accessoria della sanzione, né un obiettivo circoscritto al trattamento penitenziario, ma ne caratterizza la stessa legittimazione costituzionale. La rieducazione deve essere intesa come promozione della responsabilizzazione e del reinserimento sociale della persona, nel rispetto della sua dignità e libertà, e non come imposizione coercitiva di un'adesione interiore a determinati convincimenti morali.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990, la finalità rieducativa accompagna la pena dalla sua previsione astratta sino alla concreta esecuzione ed estinzione. Il precetto costituzionale vincola, pertanto, il legislatore nella definizione del trattamento sanzionatorio, il giudice nella sua commisurazione e gli organi dell'esecuzione nell'adeguamento del percorso trattamentale. Non è dunque sufficiente che una risposta punitiva inadeguata nella sua configurazione legislativa sia successivamente accompagnata da interventi rivolti al recupero del condannato.

La funzione rieducativa si connette, inoltre, ai principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, desumibili dagli articoli 3 e 27 Cost. La possibilità di un effettivo percorso di responsabilizzazione presuppone una sanzione ragionevolmente commisurata alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell'autore: una pena manifestamente eccessiva, suscettibile di essere percepita come ingiusta, può compromettere sin dall'origine tale percorso. Nella medesima prospettiva, la disciplina sanzionatoria deve consentire di apprezzare le peculiarità della vicenda e della persona, evitando automatismi che impediscano, senza adeguata giustificazione, l'adattamento della risposta punitiva al caso concreto.

La finalità rieducativa non esaurisce le funzioni della pena, ma non può essere integralmente sacrificata rispetto alle esigenze di prevenzione generale, di difesa sociale o di retribuzione.

Ciò premesso in termini generali, preme evidenziare che nell'ipotesi che muove le censure in questa sede, non si ravvisa alcuna finalità della pena concretamente perseguibile.

Quanto alla retribuzione, la sofferenza già patita esaurisce ogni esigenza di corrispettivo.

Quanto alla prevenzione generale, la colpa contenuta e incosciente, non è sensibile alla minaccia della pena; il messaggio di disvalore resta affidato all'incriminazione e all'affermazione di responsabilità, che la pronuncia richiesta lascia intatte, e viene meno soltanto la sanzione superflua. La stessa Corte ha osservato che è arduo attribuire una speciale pericolosità all'autore di una condotta meramente colposa (*cfr.* sentenza n. 3 del 2023, richiamata dalla n. 5 del 2026, punto 5.1.1).

Del resto è altrettanto evidente che gli effetti del reato sono in grado di esercitare una deterrenza maggiore di quella che qualsiasi pena potrà mai esercitare e nessun consociato avvertirebbe in queste ipotesi l'ingiustizia della non punizione, né potrebbe essere portato a non conformare la propria condotta a quanto richiesto dall'ordinamento sul presupposto che, comunque, sarebbe poi semplice sfuggire alla pena, atteso che la conseguenza della violazione delle regole cautelari, la sofferenza per la morte del congiunto, è ben più grave della pena positiva.

Quanto alla prevenzione speciale, l'imputata è incensurata, nulla è emerso su precedenti condotte negligenti e il rischio di reiterazione è escluso dalla natura stessa dell'evento.

Quanto alla rieducazione, non vi è all'evidenza alcuno o alcunché da rieducare, e una pena inflitta a una persona in tale condizione si risolve in un'afflizione fine a sé stessa, che rischia di aggravarne ulteriormente la prostrazione. L'assoluta ed evidente mancanza di una qualsiasi possibilità di concepire un percorso di rieducazione è sufficiente a dimostrare l'incompatibilità di qualunque pena irrogata con il principio rieducativo sancito dall'art. 27, comma 3 Cost., ciò anche alla stregua del principio affermato dalla stessa Corte costituzionale della «non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima funzione della pena» (Corte cost., n. 149 del 2018).

In assenza di ogni funzione, quindi, la pena fallisce già il vaglio di idoneità e di necessità; a maggior ragione, nel bilanciamento in senso stretto, il sacrificio della libertà personale, anche solo comminata e sospesa, non è compensato da alcun beneficio.

A quel punto, essa non sarebbe solo sproporzionata, ma prima ancora inumana, poiché frutto di un esercizio arbitrario ed inutile della potestà punitiva dello Stato, ponendosi, quindi, in netto contrasto non solo con l'art. 27, comma 3 della Costituzione, ma anche con l'art. 3 per l'irragionevolezza dell'irrogazione di una sanzione e con l'art. 13 Cost. per l'assenza di giustificazione della compressione della libertà personale.

In questa prospettiva, appare, quindi, viziato da incostituzionalità l'art. 589 codice penale e, segnatamente, nella parte in cui, prevedendo una pena minima di sei mesi di reclusione (compatibile, quindi, con un fatto che lo stesso legislatore ha previsto, in astratto, possa essere di modesta entità), non consente al giudice, accertata la responsabilità penale dell'imputato per detto reato, di non irrogare alcuna pena, qualora, per le gravi sofferenze patite dal reo, in conseguenza degli effetti del reato derivanti da un vincolo parentale e affettivo stretto con la vittima, e per la lievità del profilo di colpa ad egli rimproverabile, ove non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente, l'inflizione di una qualsiasi pena, pur in misura minima (anche ulteriormente mitigata, eventualmente, dal riconoscimento di circostanze attenuanti), si dimostri eccessiva rispetto a quella già espiata e in atto in termini di sofferenza morale e, al contempo, inutile rispetto al perseguimento di qualsivoglia funzione ad essa assegnata, e non solo di quella rieducativa che non troverebbe alcuna dimora nella inflizione della (ulteriore) pena statale.

L'obbligo di punire come automatismo sanzionatorio

La norma censurata impone al giudice, accertata la responsabilità, anche a fronte di una pena naturale espiata e/o in atto di applicare comunque una pena: l'obbligo di punire opera come un automatismo, che sottrae al giudice ogni apprezzamento sull'*an* della sanzione e prescinde dal ricorrere, nel caso concreto, di una qualunque delle funzioni che la pena è chiamata a svolgere.

La Corte costituzionale ha più volte ritenuto illegittimi automatismi e presunzioni assolute che precludono al giudice la valutazione delle peculiarità del caso concreto: ha affermato che «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale» e che l'individualizzazione della pena è «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» (sentenza n. 222 del 2018, punto 7.1, che richiama la sentenza n. 50 del 1980); ha ritenuto intrinsecamente irragionevole la revoca automatica della patente per omicidio e lesioni stradali colposi, nella parte in cui non consente al giudice di disporre una sanzione meno grave quando non ricorrono le aggravanti dello stato di ebbrezza o dell'alterazione da stupefacenti (sentenza n. 88 del 2019); ha sostituito con un dovere di valutazione caso per caso l'automatismo della sospensione dalla responsabilità genitoriale quale pena accessoria, censurandone la «cecità» rispetto all'evoluzione dei rapporti (sentenza n. 102 del 2020, punti 5.3.2 e 5.4); e ha da ultimo dichiarato

illegittimo il «rigido automatismo» che impone al giudice di applicare la pena accessoria, fondato su una «irragionevole presunzione assoluta» (sentenza n. 55 del 2025, punto 4.4).

Si tratta sì di sanzioni accessorie o amministrative e non della pena principale, ma la *ratio* è la medesima, e vale a maggior ragione per un obbligo di punire che sottrae al giudice la stessa valutazione sull'*an* della pena. La pronuncia richiesta ricalca la tecnica adottata in tali decisioni, che hanno sostituito l'obbligo con la possibilità o il dovere di valutazione del giudice (sentenze n. 102 del 2020, punto 5.4, e n. 55 del 2025).

Nello stesso senso la Corte ha ripetutamente censurato il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, comma 4 c.p.), perché preclude al giudice un apprezzamento in concreto della gravità del fatto e impone, nei casi meno gravi, una pena manifestamente sproporzionata, in contrasto con la proporzionalità e con l'individualizzazione della pena (sentenze n. 141 del 2023, punto 3.2; n. 117 del 2025, punto 4.4; n. 72 del 2026, punti 10.2, 12 e 13).

Del resto, recentemente, la corte ha scalfito il dogma della riserva (di legge) punitiva, ammettendo la possibilità (*rectius*, il dovere) per il giudice di non dare applicazione alla fattispecie tipica laddove la pena da irrogare sia sproporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato, non potendosi ritenere che tale fatto refluisca nello schema tipico della norma incriminatrice.

In quell'occasione, in altri termini, anziché individuare un limite nella discrezionalità del legislatore nelle scelte sulla pena, la Consulta suggerisce al giudice penale una possibile e doverosa via per evitare, a quadro normativo invariato, l'irrogazione di una pena sproporzionata.

Una presunzione assoluta, per cui la pena sarebbe sempre necessaria una volta accertata la responsabilità, può reggere solo se corrisponde a un dato di esperienza generalizzato, e non regge quando, per effetto del fatto stesso, ogni funzione della pena è venuta meno.

Non si chiede, dunque, di introdurre la pena naturale come istituto, né di operare una scelta di politica criminale, ma di rimuovere la rigidità di un obbligo di punire che, in una classe circoscritta di casi, risulta privo di qualunque giustificazione, restituendo al giudice un apprezzamento che l'ordinamento gli riserva in altre sedi.

Né può opporsi la tutela del bene vita (art. 2 Cost.). Il Tribunale ritiene che la pronuncia richiesta la lasci impregiudicata: l'incriminazione, l'accertamento del fatto e l'affermazione di responsabilità restano integri, e viene meno soltanto l'obbligo di infliggere una sanzione che, nel caso di colpa contenuta e a fronte di una pena naturale accertata, non appare idonea a servire alla tutela del bene, per le ragioni già esposte in tema di funzioni della pena. D'altra parte, lo stesso legislatore non tratta la morte colposa come soglia assoluta di gravità: la cornice edittale dell'art. 589, comma 1 del codice penale prevede un minimo di sei mesi di reclusione e, per il medesimo evento, come meglio si vedrà *infra*, è esclusa la punibilità dell'esercente la professione sanitaria in caso di imperizia lieve (art. 590-*sexies*, comma 2 c.p.).

Il rilievo convenzionale

Senza invocare l'art. 117, comma 1 Cost. come parametro autonomo, si ritiene di poter fare pertinente riferimento anche ai principi affermati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a conferma di una lettura degli articoli 3, 13 e 27 Cost. in armonia con le garanzie della Convenzione (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

La giurisprudenza di Strasburgo sembra convergere con quanto sopra esposto quantomeno su tre punti. Primo, una pena grossolanamente sproporzionata può integrare un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, sia pure soltanto in casi rari e unici (Grande Chambre, Vinter e altri contro Regno Unito, 9 luglio 2013, § 102).

Secondo, la privazione della libertà personale deve poggiare su legittime ragioni penologiche (punizione, deterrenza, protezione della collettività, riabilitazione), il cui peso reciproco può mutare nel tempo (*ibid.*, § 111): quando nessuna di esse può dirsi sussistente, la pena si riduce a mera retribuzione.

Terzo, il margine di apprezzamento lasciato agli Stati nella scelta delle sanzioni incontra il limite della proporzione con la gravità del fatto e con la colpevolezza dell'autore. A quanto consta al Tribunale, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha esaminato specificamente la pena naturale, e non si sostiene che sia integrato il superamento del limite, particolarmente elevato, dell'art. 3 CEDU, tuttavia, il principio convenzionale conferma che una pena che non assolva alcuna funzione e sia slegata dalla colpevolezza è incompatibile con la dignità della persona, ed è perciò coerente con il vaglio svolto sulla base degli articoli 3, 13 e 27 Cost.

*Irragionevolezza intrinseca dell'art. 131-*bis*, comma 2 del codice penale*

La questione investe la clausola che esclude in modo assoluto ed automatico la particolare tenuità quando dalla condotta derivi, come conseguenza non voluta, la morte di una persona, nella parte in cui si applica ai delitti colposi in cui il grado della colpa sia contenuto e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente.

La Corte, è noto, riconosce al legislatore ampia discrezionalità nel definire l'ambito della causa di non punibilità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017, richiamate dalla n. 5 del 2026, punto 5.3).

Ebbene, ritiene il Tribunale rimettente che il limite della manifesta irragionevolezza sia qui superato.

La clausola, in primo luogo, equipara situazioni profondamente diverse. Essa riunisce sotto la medesima preclusione assoluta la morte (o le lesioni gravissime) quale conseguenza non voluta di un altro delitto, nella quale l'evento si innesta su una condotta dolosa (artt. 584 e 586 c.p.), e l'omicidio colposo, nel quale non vi è alcun delitto doloso di base e la colpevolezza può essere anche minima, come nel caso di una colpa generica, incosciente e di grado contenuto. Trattare allo stesso modo ipotesi così distanti per disvalore della condotta e per colpevolezza è manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) e si pone in tensione con il principio di colpevolezza (art. 27, comma 1 Cost.), perché fa dipendere il trattamento dall'evento, a prescindere dal grado della colpa. La stessa Corte, come già sopra ribadito, ha osservato come possa essere arduo attribuire una speciale pericolosità all'autore di una condotta meramente colposa (sentenza n. 3 del 2023, richiamata dalla n. 5 del 2026, punto 5.1.1).

In secondo luogo, la clausola esclude la tenuità in ragione del solo evento, al quale viene, quindi, attribuita una gravità assoluta e assorbente, cui però corrisponde una cornice edittale collocata in una fascia medio-bassa e che, quindi, non riflette in termini oggettivi, scevri da connotati legati al comune sentire, quella gravità propriamente e tecnicamente detta: il minimo è limitato ad appena sei mesi di reclusione ed il massimo non oltre i cinque anni (pena ad esempio sovrapponibile al reato di resistenza a pubblico ufficiale).

Eppure, la cornice edittale è il criterio con cui il legislatore misura la gravità astratta del reato, ed è lo stesso criterio che la Corte adotta per comparare i delitti (sentenza n. 5 del 2026, punto 5.3).

Detta pena si attesta, inoltre, assai distante dal limite entro il quale può accedersi al beneficio (pari al quadruplo di quel tempo) che, a sua volta, non incontra neppure limiti nel massimo: lo stesso legislatore che ammette alla tenuità reati puniti molto più severamente la esclude, per la sola presenza dell'evento, per un reato punito assai meno.

Chi scrive sa bene che può facilmente obiettarsi che il 131-*bis* del codice penale tra le sue componenti preveda espressamente l'esiguità del danno e che nell'omicidio colposo il danno in rilievo è quello della morte, tuttavia, la gravità, anche di un evento come la morte, non dovrebbe essere radicata in modo assoluto in ragione della sua specie, ma dovrebbe restare suscettibile di apprezzamento che, a ben vedere, ben può attestarsi in modo diverso ove segua a condotta colposa e dunque non voluta, specie se la colpa è di grado assai contenuto, e a fronte di tutte le conseguenze connesse che possono incidervi, *in primis* il danno parimenti arrecatosi dall'agente, in forza della medesima condotta, anch'esso non voluto, che concorre a valutare la reale entità del danno complessivamente derivato e la gravità del fatto, verificando quel che resta meritevole di sanzione.

La clausola che prevede l'ostatività all'applicazione del 131-*bis* c.p. al fatto da cui derivi quale conseguenza non voluta la morte della persona è, pertanto, una presunzione assoluta che sottrae al giudice la valutazione di modalità della condotta, grado della colpa, condotta susseguente, eventuale pena naturale patita dall'agente, nonché del danno stesso in rapporto agli altri citati elementi che potrebbero assumere ampiezza assorbente, nei casi in cui la loro valorizzazione in punto di dosimetria della pena non sarebbe risolutiva conducendo comunque ad una pena sproporzionata e non meritevole di essere irrogata anche ove contenuta nel minimo edittale.

Ebbene, una presunzione assoluta può reggere solo se corrisponde a un dato di esperienza generalizzato, e non regge nel caso della colpa contenuta, dove l'esperienza dimostra il contrario.

Del resto, la presunzione assoluta di gravità legata all'evento morte non corrisponde a un dato che il sistema assuma in via generale: lo stesso legislatore riconosce, per il medesimo delitto di omicidio colposo, rilievo non punitivo al grado lieve della colpa, escludendo la punibilità dell'esercente la professione sanitaria per imperizia lieve (art. 590-*sexies*, comma 2 c.p.), come meglio si dirà in tema di *tertia comparationis*. Ne risulta che l'automatismo del comma 2 dell'art. 131-*bis* c.p. non poggia su una massima di esperienza generalizzabile, ma su una scelta che il sistema stesso smentisce quando ritiene la pena non necessaria in presenza di una colpa lieve.

Valgono anche per la clausola in esame le considerazioni sopra svolte in ordine alla tutela del bene vita (art. 2 Cost.).

Né rileva in senso contrario che, secondo quanto emerge dai lavori parlamentari, la clausola sia stata voluta anche per escludere l'omicidio colposo: l'intento del legislatore, per quanto chiaro, non sottrae al sindacato di manifesta irragionevolezza una preclusione assoluta, indifferente al grado della colpa.

L'automatismo è, poi, in definitiva, in tensione con il principio di individualizzazione della pena (art. 27, comma 3 Cost.) e con l'art. 3 Cost.

Ma vi è di più. La presunzione assoluta di gravità legata all'evento è in contrasto con l'evoluzione dell'istituto. Come attenta dottrina non ha mancato di osservare, il giudizio di particolare tenuità, nato come valutazione analitica dei singoli elementi oggettivi del fatto (modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo), si è nel tempo atteggiato in termini sintetici e unitari: l'esiguità del danno è uno degli elementi e può essere compensata dagli altri, sicché la tenuità può essere riconosciuta anche quando uno solo degli elementi valorizzati sia tale da prevalere sull'eventuale assenza di esiguità del danno. Il rinvio ai criteri dell'art. 133, comma 1 del codice penale e, dopo il decreto legislativo n. 150/2022, l'espresso riferimento alla condotta susseguente al reato (che è uno degli indici dell'art. 133, comma 2, n. 3 c.p.) hanno aperto il giudizio a indici di tipo personologico, propri della commisurazione della pena, tra i quali la capacità a delinquere, su cui incide la pena naturale, nella misura in cui sia idonea a ridurre il rischio di ricaduta nel reato. Medesima dottrina ha, inoltre, condivisibilmente sostenuto che la «condotta susseguente» non coincide soltanto con la condotta riparatoria volontaria: il termine può designare anche il modo di vivere dell'agente dopo il fatto e la sofferenza che ne consegue, dunque la «condotta di vita», dove per condotta ben può intendersi anche l'atto positivo del soffrire ovvero l'atto passivo di sopportare dolore.

Ciò al solo fine di affermare che nella struttura attuale dell'istituto, la pena naturale pare valutabile come elemento del giudizio unitario di tenuità.

La preclusione di cui al comma 2, invece, mantiene per l'evento morte un automatismo di tipo oggettivistico, proprio del modello originario ormai superato, che presume l'assenza di esiguità del danno e ne fa derivare in ogni caso l'inapplicabilità dell'istituto, senza consentire al giudice di valutare il fatto nel suo complesso alla luce degli altri indici.

Simile presunzione, pertanto, si ritiene incoerente con la logica attuale della causa di non punibilità che, come s'è visto, è un giudizio unitario e individualizzato, e impedisce di considerare proprio quegli elementi (grado della colpa, vincolo con la vittima, sofferenza già patita, capacità a delinquere) che, nel caso di un evento così doloroso per l'agente, hanno più rilievo. Si risolve, così, in una presunzione assoluta di gravità, non fondata, come già osservato, su una massima di esperienza generalizzabile, in contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 1 e 3 Cost.

L'incoerenza della clausola raggiunge, poi, il suo massimo quando la morte colposa è quella di un prossimo congiunto dell'agente, legato a lui da un vincolo affettivo di particolare intensità, e l'agente ha già subito, a causa del fatto, una sofferenza atroce. In tali casi il medesimo evento che la clausola assume come indice assoluto di gravità, e per questo sottrae alla valutazione di tenuità, è anche la fonte della pena naturale, la quale, nel giudizio complessivo e unitario che l'istituto oggi richiede, va computata: essa incide sul danno complessivamente derivato dalla condotta, sulla condotta susseguente e sulla capacità a delinquere, e dunque su ciò che del fatto resta meritevole di sanzione.

La norma ricollega, così, ad un unico evento due effetti opposti, e consente al primo, la gravità presunta in modo assoluto, di precludere la considerazione del secondo, la sofferenza che di quell'evento è la conseguenza più diretta per l'autore.

S'aggiunga che in tali casi ricorre la peculiarità della sovrapponibilità in capovalla medesima persona della qualità di imputato e di soggetto danneggiato dal reato con l'evidente conseguenza che il soggetto che sconta la pena naturale è il soggetto che subisce il danno da perdita del congiunto, danno che si vuole ostativo alla non punibilità.

Il vizio, quindi, in prima battuta, dipende dalla contraddizione interna alla stessa clausola, che per presumere la gravità dell'evento esclude dal giudizio proprio l'elemento che, nei casi più dolorosi per l'agente, più ne ridimensiona la gravità complessiva. Tanto più forte è il legame con la vittima e tanto più grave la sofferenza, tanto meno la presunzione è sostenibile; ed è per questo che la questione è proposta, in via ulteriormente gradata, anche nelle versioni più circoscritte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Irragionevolezza estrinseca: i tertia comparationis

La sentenza n. 5 del 2026 (punto 5.3, che richiama la n. 172 del 2025) ha affermato che è manifestamente irragionevole ammettere la tenuità per il reato più grave ed escluderla per il meno grave, assumendo proprio la cornice edittale come criterio di comparazione.

Il *tertium comparationis* non è qui un requisito indefettibile del vaglio, ma un rafforzamento argomentativo del giudizio intrinseco di irragionevolezza che si è inteso già svolgere sopra: il confronto con le fattispecie seguenti lo conferma, e a parere della rimettente, è rilevante nel caso concreto.

Invero, sono ammessi all'applicazione dell'art. 131-*bis*, pur essendo reati colposi di evento puniti più severamente dell'omicidio colposo o aventi oggettività giuridica almeno pari: *i)* il disastro ambientale colposo (*ex* articoli 452-*quater* e *quinquies*, comma 1 c.p.), punito con la reclusione da un anno e otto mesi a dieci anni e connotato da eventi di offensività elevatissima, compresa l'offesa alla pubblica incolumità (sentenza n. 5 del 2026, punto 5.3); *ii)* i delitti colposi di danno di comune pericolo (*ex* art. 449 c.p.), che tutelano la vita e l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di

persone, con pene detentive fino a cinque anni di reclusione (*ibid.*); *iii)* i delitti colposi contro la salute pubblica (*ex* art. 452 c.p.), compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque, che la Corte qualifica come gravissimi (*ibid.*, punto 5.3).

Ne risulta un sistema in cui la tenuità è ammessa per il disastro, ma non per la morte colposa di un solo individuo anche quando la colpa sia lieve e l'offesa, nel complesso, di particolare tenuità.

Il confronto rileva nel caso concreto per tre ragioni: 1) una condotta colposa generica, di breve durata e di grado contenuto, come quella accertata, può essere giudicata di particolare tenuità se cagiona un evento disastroso di maggiore estensione e non se cagiona la morte di una sola persona; 2) l'esclusione non dipende dal disvalore dell'azione né dal grado della colpa, ma dall'esito, in parte affidato al caso. La medesima condotta (un allontanamento di circa dieci minuti, con affidamento ad altra adulta e al bagnino in servizio) che avesse avuto come esito una lesione grave, ma non gravissima della minore, soccorsa in tempo (*ex* art. 590 c.p.), consentirebbe al giudice la valutazione dell'art. 131-*bis* c.p., perché il comma 2 esclude la tenuità solo per la morte e per le lesioni gravissime. La differenza di trattamento dipende da un fattore che l'agente non governa, ed è in tensione con il principio di colpevolezza (*ex* art. 27, comma 1 Cost.); 3) nel caso di specie l'evento che la clausola assume come presupposto assoluto di gravità è lo stesso che ha colpito l'imputata nei suoi affetti più stretti, sicché la presunzione non tiene conto che, per l'autrice, l'offesa si è già risolta in una sofferenza accertata che esaurisce ogni residua esigenza di risposta penale.

Un ulteriore indice di irragionevolezza è offerto dal fatto che l'ordinamento, come anticipato, prevede già, per il medesimo delitto di omicidio colposo, una causa di non punibilità fondata sul grado lieve della colpa. L'art. 590-*sexies*, comma 2 del codice penale esclude la punibilità dell'esercente la professione sanitaria quando l'evento si sia verificato a causa di imperizia e siano state rispettate raccomandazioni adeguate al caso concreto; le Sezioni Unite (sentenza 21 dicembre 2017, dep. 22 febbraio 2018, n. 8770) ne hanno limitato l'ambito all'imperizia lieve nella fase esecutiva, l'hanno qualificata come causa di non punibilità e hanno osservato che estenderla alla colpa grave solleverebbe dubbi di disparità di trattamento rispetto a situazioni meno gravi.

Il Tribunale non ignora la specificità della *ratio* di tale norma, riferita alla serenità dell'attività sanitaria, né che essa non copre negligenza e imprudenza, e non la richiama come *tertium* omogeneo, ma per il solo rilievo che essa mostra che il sistema non assume l'evento morte come elemento incompatibile con una declaratoria di non punibilità fondata sul grado lieve della colpa, entro le specifiche condizioni dell'art. 590-*sexies*, comma 2 del codice penale. Tale disposizione non disciplina la particolare tenuità del fatto, ma conferma che, per il medesimo reato di cui all'art. 589 c.p., la morte non preclude in assoluto una scelta legislativa di non punibilità. Né sarebbe giustificato che ne fruisca il professionista, sul quale grava un dovere di diligenza accresciuto, mentre chi incorra in una colpa generica lieve non possa mai ottenere l'astensione dalla pena, neppure quando una pena naturale di eccezionale intensità la renderebbe sovrabbondante e inutile.

Il confronto con l'art. 590-*sexies*, comma 2 del codice penale vale anche, e anzi in via principale, per l'art. 589, comma 1 c.p., sul quale è formulata la questione principale: è questa la norma che punisce senza possibilità di astensione il delitto per il quale il legislatore ha già escluso la punibilità in caso di colpa lieve, sia pur entro i limiti soggettivi sopra precisati.

Il *tertium*, richiamato per il criterio, conferma che la pena obbligatoria non è una conseguenza necessaria del solo evento morte ed il vizio di irragionevolezza, in questi termini, è, dunque, dedotto e deducibile per entrambe le norme: in via diretta e principale per l'art. 589, comma 1 c.p.; per l'art. 131-*bis*, comma 2 del codice penale quale ulteriore preclusione, che si aggiunge ai vizi di proporzionalità già esposti.

Delimitazione della questione rispetto ai precedenti della Corte

Il Tribunale ha esaminato le pronunce della Corte costituzionale su temi contigui e ritiene che nessuna di esse precluda le questioni o ne determini l'inammissibilità, sì che la Corte non è chiamata a pronunciarsi nuovamente su questione già decisa.

Rispetto alla sentenza n. 48 del 2024

Con la sentenza n. 48 del 2024 la Corte ha deciso le questioni sollevate in tema di pena naturale con riferimento all'art. 529 del codice di procedura penale e le ha ritenute non fondate per l'eccessiva ampiezza del *petitum*, sotto tre aspetti, ciascuno sufficiente (punto 5).

La presente questione se ne distingue per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la questione principale è delimitata sotto i tre aspetti in ragione dei quali la precedente era stata respinta: 1) alla sola colpa generica, incosciente e comune, di grado contenuto, e non a ogni specie di colpa (punto 5.1); 2) alla morte di un familiare del nucleo ristretto, con un vincolo accertato in concreto, e non a tutti i prossimi congiunti dell'art. 307, comma 4 del codice penale (punto 5.2); 3) a una causa di non punibilità in concreto, di natura sostanziale, riferita alla norma che comanda la pena, e non di improcedibilità (punto 5.3): è la sede e la natura che la stessa sentenza

aveva indicato come alternativa (punto 5.3.1) e che evita gli effetti propri della non procedibilità sul giudicato e sul casellario (sentenza n. 120 del 2019, richiamata dalla n. 48 del 2024, punto 5.3).

In proposito il Tribunale ritiene che la delimitazione alla colpa generica, incosciente e comune segua linee già tracciate dal sistema e risponda all'esigenza di circoscrivere la richiesta ai casi in cui il rimprovero è più tenue e la pena, alla luce della sofferenza patita, appare più chiaramente superflua, poiché non residua alcuna delle funzioni proprie della pena: la colpa specifica comporta l'inosservanza di una regola cautelare già positivizzata, il cui maggior disvalore il legislatore ha valorizzato, per determinate regole, con le ipotesi aggravate dell'art. 589, comma 2 del codice penale (prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'art. 589-*bis* del codice penale (circolazione stradale); la colpa professionale presuppone un dovere di diligenza accresciuto e un più intenso affidamento sociale; la colpa cosciente, in cui l'agente si è rappresentato il rischio e ha confidato di evitarlo, è valorizzata come aggravante comune dall'art. 61, n. 3 del codice penale e appare meno facilmente assorbibile dalla pena naturale. Il Tribunale, infine, non ritiene che osti a questa impostazione l'art. 590-*sexies* c.p., che risponde alla *ratio* propria sopra indicata e non estende l'esenzione alla colpa professionale in generale.

In secondo luogo, la Corte ha escluso che l'esistenza di strumenti interni (art. 133 c.p., attenuanti generiche, pene sostitutive) renda inammissibile la questione, perché essa investe l'*an* e non il *quantum* della sanzione (punto 2.1.1); qui, inoltre, la pena naturale è stata accertata nel dibattimento e il giudice che solleva la questione è lo stesso che deve determinare la pena.

In terzo luogo, la pronuncia di rigetto non ha dichiarato che l'applicazione della pena sia costituzionalmente indifferente nelle ipotesi più circoscritte, e la riproposizione di una questione con *petitum* diverso e delimitato non pare incontrare preclusioni.

La soluzione richiesta e i punti di riferimento già presenti nel sistema

La soluzione richiesta non implica la creazione di un istituto nuovo, né una scelta tra più opzioni discrezionali, perché esistono nell'ordinamento modelli già disponibili ai quali la pronuncia può essere ancorata.

Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), pur previsto per i soli minori, conosce la rinuncia del giudice alla pena dopo l'accertamento della responsabilità, sulla base di una valutazione in concreto;

l'art. 131-*bis* del codice penale affida al giudice la valutazione in concreto della non punibilità secondo i criteri dell'art. 133 c.p.;

gli articoli 384 e 649 del codice penale attribuiscono rilievo, ai fini della non punibilità, al legame con un prossimo congiunto;

lo stesso delitto di omicidio colposo conosce già una causa di non punibilità agganciata al grado lieve della colpa (art. 590-*sexies*, comma 2 c.p.), sicché il criterio indicato sub *a)* non è estraneo al sistema.

La Corte ha, del resto, già colmato lacune di proporzionalità con pronunce additive ancorate a regole esistenti, come la riduzione non eccedente un terzo di cui all'art. 65, comma 1, n. 3 del codice penale (sentenze n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024), qui richiamate solo per la tecnica e non per l'esito, posto che il rimedio non è una pena ridotta, ma l'astensione dalla pena.

Il richiamo all'art. 590-*sexies* c.p. è, come già precisato, limitato al criterio, ossia il grado lieve della colpa, che è quello indicato *sub a)*, e non all'ambito soggettivo. Che il legislatore abbia limitato l'esenzione ai sanitari non rende discrezionale la soluzione richiesta, perché i criteri su cui essa si fonda, il grado lieve della colpa e il legame con un prossimo congiunto, sono già valorizzati dal legislatore, rispettivamente nell'art. 590-*sexies* e negli articoli 384 e 649 del codice penale. Le condizioni indicate, del resto, non danno vita a un istituto nuovo, ma combinano in una fattispecie di astensione dalla pena tre criteri: i primi due, il grado della colpa e il legame con un prossimo congiunto, già noti al sistema; il terzo, la sofferenza già patita dall'agente, è il presupposto stesso della questione, che la pronuncia richiesta si limita a rendere rilevante nell'ambito di una tecnica, quella dell'astensione dalla pena, già conosciuta dall'ordinamento.

L'astensione dalla pena a condizioni predeterminate e verificabili dal giudice si colloca, quindi, nel solco di tali modelli e corrisponde all'alternativa evocata dalla stessa sentenza n. 48 del 2024 (punto 5.3.1): è, dunque, una soluzione che appare costituzionalmente adeguata, già presente nel sistema, e non l'espressione di una scelta discrezionale (sentenza n. 222 del 2018, punto 8.1, secondo cui non occorre un'unica soluzione costituzionalmente vincolata, essendo sufficienti «precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo»; v. anche la sentenza n. 236 del 2016).

I parametri rimessi all'apprezzamento del giudice (grado della colpa, vincolo, gravità della sofferenza) sono, infine, clausole di fatto, accertabili con gli strumenti ordinari del processo e del tipo già conosciuto dal sistema, come i criteri dell'art. 133 del codice penale e le valutazioni richieste per la particolare tenuità del fatto, e non costituiscono una delega in bianco: la loro applicazione resta soggetta al controllo di motivazione e di impugnazione proprio di ogni decisione giudiziale.

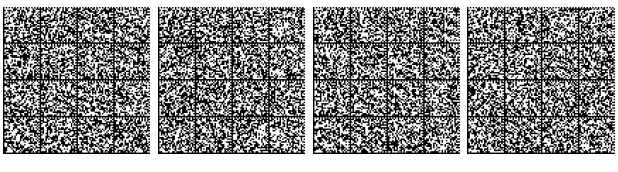

La questione subordinata e i precedenti sull'art. 131-*bis* del codice penale

La Corte ha già sindacato le esclusioni dell'art. 131-*bis* c.p.: con le sentenze n. 172 del 2025 (artt. 336 e 337 c.p.), n. 5 del 2026 (incendio boschivo colposo) e n. 44 del 2026 (tentativo dell'art. 629 c.p.) ha dichiarato illegittime altrettante ipotesi di esclusione della tenuità elencate nel comma 3, ripristinando, nella parte caducata, la valutazione in concreto del comma 1.

La presente questione chiede la medesima pronuncia per un'ipotesi del comma 2.

La clausola della morte non è mai stata scrutinata: nella sentenza n. 5 del 2026 essa è richiamata (punti 5.2.1 e 5.3) come dato normativo, per escludere che la sola natura colposa dell'incendio potesse giustificare il giudizio di irragionevolezza, e non vi è alcuna ratio *decidendi* sulla sua ragionevolezza, né un precedente di rigetto.

Non ricorre, inoltre, il difetto di rilevanza che ha determinato in quella sentenza l'inammissibilità della censura di sproporzione della pena (punto 4): in quel giudizio il giudice dell'udienza preliminare non doveva determinare la pena, mentre qui procede il giudice del dibattimento, che in caso di condanna dovrà determinarla.

La questione subordinata è condizionata all'esito della principale, secondo una tecnica ordinaria nel giudizio incidentale.

Si chiede, quindi, una pronuncia della stessa natura di quella adottata nella sentenza n. 5 del 2026: la clausola cadrebbe nella parte in cui, nei delitti colposi con colpa contenuta e non specifica, professionale o cosciente, esclude in modo assoluto la tenuità anziché consentire la valutazione concreta. In questo senso la pronuncia non verrebbe a creare scelte discrezionali, perché ripristina la regola generale del comma I e il giudizio complessivo descritto dalle Sezioni Unite.

In via ulteriormente gradata, ove la Corte ritenga eccessiva la latitudine della richiesta, la questione è limitata al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente: è l'ipotesi in cui l'esclusione automatica è meno giustificabile, perché la ragione di rigore penale si scontra con il fatto che l'evento ha colpito l'autore nei suoi affetti più stretti.

In via ancora ulteriormente gradata, la questione è limitata al caso in cui, oltre alla morte di un familiare del nucleo ristretto con cui sussista un accertato vincolo affettivo particolarmente pregnante desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita, ricorra la pena naturale, che è l'ipotesi in cui l'esclusione automatica si scontra, nel modo più evidente, con l'inutilità di ogni risposta penale.

Le tre richieste, si precisa, non costituiscono soluzioni alternative, ma soglie progressive della medesima censura.

Insufficienza degli strumenti interni al sistema

Il Tribunale ha considerato se la sproporzione denunciata possa essere superata con gli strumenti già a disposizione del giudice, e ha dovuto concludere in senso negativo.

Le attenuanti generiche, l'art. 133 del codice penale e le pene sostitutive incidono sulla quantità e sulla qualità della pena e non sul suo *an*: a fronte di una pena minima di sei mesi di reclusione, il Tribunale ritiene che qualunque pena, anche ridotta al minimo e sostituita, sarebbe sproporzionata e inutile.

Come discende dalle pronunce della Corte in materia di estorsione e rapina, già richiamate per la tecnica e qui valorizzate per la sola *ratio* che le accomuna, il giudice non può essere costretto a irrogare una pena sproporzionata (sentenze n. 120 del 2023, punti 5 e 7.6, e n. 86 del 2024, punti 5.2 e 5.8).

Ebbene, quei casi riguardavano all'evidenza il *quantum*, qui, invece, la sproporzione investe l'*an*: poiché la pena naturale già sofferta è *ex se* pienamente afflittiva, ogni pena, anche minima o sostituita, sarebbe sovrabbondante, e perciò sproporzionata e inutile; sicché non un'attenuante, ma la facoltà di non punire è la sola soluzione adeguata.

La sospensione condizionale, poi, non elimina la condanna: anche ove la pena fosse sospesa, resterebbero l'affermazione di responsabilità con la qualifica di condannata, l'iscrizione della condanna e gli effetti penali ed extra-penali che ne derivano, e la sospensione è inoltre un beneficio concedibile per un numero limitato di volte (quest'ultima osservazione già svolta dal Tribunale di Firenze nel giudizio deciso dalla sentenza n. 48 del 2024, punto 1.2 del Ritenuto in fatto).

L'art. 131-*bis* del codice penale non è applicabile, proprio per effetto della clausola censurata, in presenza dell'evento morte.

Né è praticabile la messa alla prova, non ammessa per l'omicidio colposo, non richiesta dall'imputata e comunque ormai preclusa dal termine fissato dall'art. 464-*bis* c.p.p.

La pena naturale, infine, non ha oggi collocazione nel sistema: non figura tra i criteri dell'art. 133 c.p., e il legislatore non ne ha fatto una causa di non punibilità.

Gli strumenti esistenti permettono, al più, di attenuare una pena che il Tribunale, però, ritiene non dovuta in quanto sproporzionata in qualunque misura venisse determinata, e per questo non può essere evitato il ricorso al giudice delle leggi.

Non risulta, infine, possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme né dell'art. 589 c.p., posto che accertata la responsabilità per il fatto criminalizzato da detta norma consegue l'applicazione di una pena obbligatoria e l'ordinamento non offre al giudice alcun mezzo per astenersi dall'irrogarla in ragione della sofferenza già patita dall'agente (leggere la pena naturale come causa di non punibilità implicita significherebbe creare una disposizione che nel testo manca, e anche il Tribunale rimettente nel giudizio deciso dalla sentenza n. 48 del 2024 aveva ritenuto impraticabile un'interpretazione adeguatrice), né dell'art. 131-*bis*, comma 2 c.p., sia pur in altre sedi evocata, non essendovi nell'indicata disposizione di legge alcun adeguato riferimento che autorizzi un'interpretazione diversa da quella testuale, che è di chiara e insuperabile intellegibilità. Il principio di proporzionalità può orientare l'interpretazione, ma solo entro il tenore letterale del testo; infatti, l'inciso di cui all'art. 131-*bis*, comma 2 del codice penale «la condotta ha cagionato o da essa sono derivate quali conseguenze non volute la morte o le lesioni gravissime di una persona» non può evidentemente ritenersi limitato, in via esclusiva, alla preterintenzione di cui all'art. 584 del codice penale e alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., morte o lesioni quali conseguenze di altro delitto, atteso che tanto dette ipotesi quanto l'omicidio colposo o le lesioni gravissime colpose sono tutte parimenti connotate dalla non-volizione dell'evento, e la Corte costituzionale ha del resto riferito la clausola a tutti i delitti di omicidio colposo (sentenza n. 5 del 2026, punto 5.3).

Interpretare l'inciso sopra richiamato escludendovi quei reati colposi, dunque, non rientra tra i vari significati che la norma è suscettibile di assumere, ostando pertanto un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Il limite della riserva punitiva alla luce della sentenza n. 113 del 2025

Il *petitum* non invade la potestà punitiva riservata al legislatore, la cui discrezionalità, come ribadito dalla Corte con la sentenza n. 113 del 2025, non è assoluta. Dalla pronuncia, resa in riferimento a una comminatoria edittale a minimo elevato, si desumono tre principi.

Anzitutto, il legislatore «gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili», ma solo «entro il limite generale del principio di proporzionalità», il cui rispetto è oggetto di «un controllo specialmente attento da parte di questa Corte», in ragione della «necessaria incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libertà personale» (punto 4.1): la riserva punitiva non sottrae la scelta sanzionatoria al sindacato.

In secondo luogo, la proporzionalità opera «non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e la loro applicazione a opera del giudice comune» (punto 4), onde la reazione sanzionatoria non deve risultare eccessiva rispetto alla «concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (punto 4.1): il parametro si misura sul fatto concretamente commesso e può dirsi violato, nel caso singolo, anche da una cornice edittale legittima in astratto.

In terzo luogo, il giudice penale è tenuto a servirsi, nei limiti del testo, di tutti gli strumenti interpretativi, «ferma restando naturalmente la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale» quando il dato normativo non pennetta di raggiungere in via ermeneutica la conformità a Costituzione (punto 4.1).

La stessa sentenza ha escluso l'illegittimità dell'art. 630 del codice penale proprio perché il sistema offriva rimedi interpretativi: l'attenuante della lieve entità e la riqualificazione del fatto. Nel caso in esame, invece, nessuna delle due norme censurate ne offre alcuno. Quanto all'art. 589, comma 1 c.p., una volta accertata la colpa, la pena va, comunque, applicata, e gli strumenti di cui il giudice dispone (la valutazione dell'art. 133 c.p., le attenuanti, i benefici sospensivi e le pene sostitutive) consentono soltanto di modularne la misura, senza mai impedirne l'irrogazione; la sofferenza già patita dall'imputata non figura tra gli indici di commisurazione, né tra le cause che escludono la punibilità, e riconoscerle in via interpretativa tale efficacia equivarrebbe a introdurre una regola assente dal dato legislativo. Quanto all'art. 131-*bis*, comma 2 c.p., la preclusione per l'evento morte è formulata in termini espressi e non lascia margine a letture alternative: l'intento del legislatore, desumibile anche dai lavori parlamentari, è univoco, e la stessa Corte, si è già osservato, ne ha riferito la portata a tutte le ipotesi di omicidio colposo (sentenza n. 5 del 2026, punto 5.3), sicché nessun significato della disposizione consente di sottrarvi i reati colposi.

Né la proporzionalità, concepita come criterio di applicazione, può essere assicurata altrimenti. Nel caso concreto, a una colpa di grado contenuto si accompagna una sofferenza morale di eccezionale gravità, scaturita dal medesimo fatto, tuttora in corso e non commisurabile a nessuna pena edittale, la quale ha già soddisfatto in capo all'imputata ogni esigenza di corrispettivo e priva di senso, sul piano rieducativo e preventivo, una sanzione ulteriore. Il Tribunale ritiene che l'inflizione di una pena aggiuntiva comporterebbe un doppio patimento per un unico fatto, e una sproporzione in concreto che il giudice, tenuto ad applicare la pena e privo di ogni strumento per dare rilievo alla sofferenza patita, non è in grado di rimuovere. La pronuncia sollecitata, del resto, non fissa una nuova cornice né una diversa misura della pena: sopprime l'obbligo di infliggerla soltanto in una cerchia ristretta di ipotesi, riaffidando al giudice un apprezzamento in concreto secondo parametri già propri dell'ordinamento.

Ove, diversamente da quanto prospettato, si ritenga che la materia possa essere affrontata solo attraverso un intervento organico del legislatore, si auspica che la Corte voglia indirizzare un monito allo stesso, ovvero constati l'incostituzionalità della disciplina censurata con rinvio della trattazione a data fissa, per consentire al Parlamento di intervenire (secondo il modello di cui all'ordinanza n. 207 del 2018, seguita dalla sentenza n. 242 del 2019; ordinanza n. 132 del 2020, seguita dalla sentenza n. 150 del 2021; ordinanza n. 97 del 2021, seguita, dopo l'intervento del legislatore, dall'ordinanza n. 227 del 2022 di restituzione degli atti al giudice rimettente).

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. n. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953.

solleva, con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, comma 1 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, comma 1 del codice penale i) *nella parte in cui non prevede che il giudice, accertata la responsabilità dell'imputato si astenga dall'applicare la pena quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:* a) *il grado della colpa, valutato ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3 del codice penale, sia contenuto e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente;* b) *l'evento sia la morte di un prossimo congiunto ai sensi dell'art. 307, comma 4, del codice penale limitatamente ad ascendenti, discendenti, coniuge o parte dell'unione civile, legato all'agente da un vincolo affettivo particolarmente pregnante, desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita,* c) *l'agente abbia patito o stia patendo, per effetto del fatto, una sofferenza morale di gravità eccezionale (pena naturale), accertata nel giudizio, tale da rendere l'applicazione della pena manifestamente inidonea a soddisfare qualunque funzione e, perciò, sproporzionata;*

nonché, in via gradata, per il caso in cui la questione sub i) *sia dichiarata inammissibile o non fondata, dell'art. 131*-bis*, comma 2 del codice penale* a) *nella parte in cui, nei delitti colposi in cui il grado della colpa sia contenuto in gravità e non si versi in ipotesi di colpa specifica, professionale o cosciente, esclude in modo assoluto ed automatico la particolare tenuità del fatto allorché dalla condotta sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, anziché consentire al giudice la valutazione in concreto della sussistenza dei requisiti della particolare tenuità del fatto;* b) *in via ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente;* c) *in via ancora ulteriormente gradata, nella medesima parte, limitatamente al caso in cui la morte sia quella di un ascendente, di un discendente o del coniuge o della parte dell'unione civile dell'agente — con cui sussista un accertato vincolo affettivo particolarmente pregnante desumibile dall'attualità di rapporti e frequentazione e dall'abituale condivisione di momenti di vita — e questi abbia patito, per effetto del fatto, una sofferenza morale di gravità eccezionale.*

Dispone la sospensione del giudizio, anche nei confronti di M. M. la cui posizione non è separata, e dei termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria affinché la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, venga oscurata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riferibili alla persona offesa e agli imputati.

Bologna, 21 ottobre 2026

La Giudice: POLIFRONI

26C00238

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-047) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.